Parlamento Veneto
I LEGISLATURA
data presentazione 30 giugno 2016
relatore Mauro Fontana

RATIFICA CONVENZIONE-QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI

"*La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale.* "
- art. 1 convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

"Dobbiamo fare di più per evitare che scoppino conflitti. La maggior parte di questi avvengono […] in paesi dove potere e ricchezza sono distribuiti in maniera non equa fra gruppi etnici o religiosi. Il miglior modo per prevenire il conflitto è quindi promuovere soluzioni politiche in cui tutti i gruppi siano equamente rappresentati, combinate con diritti umani, diritti delle minoranze e sviluppo economico diffuso".
- Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite, nell'aprile del 2000 nel suo Millennium Report

Allegati:

Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
Conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995

Traduzione ufficiale, del testo originale francese, della Cancelleria federale della Svizzera

PROPOSTA di Legge n. 00/2016 della Repubblica Veneta
RATIFICA CONVENZIONE-QUADRO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI

Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta, eletto il 15-20 marzo 2015 ai sensi della delibera n. 3/2015 della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferiteli con il Plebiscito Digitale per l'indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitosi in xxx il 00 abc 2016 alle ore 00 presso xxx alla presenza dei deputati di cui all'allegato 1, constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei propri membri atto a deliberare,

DELIBERA

Art. 1. Il Presidente è autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995.

Art. 2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dal 21 marzo 2014.

Art. 3. La Repubblica Veneta intende come segue il termine «minoranze nazionali», non definito nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali: sono considerati «minoranza nazionale» i cittadini della Repubblica Veneta che:
- risiedono sul territorio della Repubblica Veneta;
- mantengono legami di lunga data, stabili e duraturi con la Repubblica Veneta;
- si distinguono dai Veneti per le proprie caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche;
- si adoperano per preservare le proprie tradizioni culturali, la propria religione o la propria lingua, che costituiscono la base della loro identità comune.

Art. Il Presidente, o suo delegato che ne assume la diretta responsabilità, è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente e di metterla in opera secondo modalità da determinarsi entro e non oltre 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Repubblica Veneta.

Luogo, data

il PARLAMENTO PROVVISORIO della REPUBBLICA VENETA